

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 17 luglio 1951 concernente il sussidiamento
delle costruzioni di protezione antiaerea

(del 15 febbraio 1952)

La Commissione della Gestione si è occupata del messaggio n. 312 concernente il sussidiamento delle costruzioni di difesa antiaerea.

Il progettato decreto è una conseguenza diretta del decreto federale 21 dicembre 1951, che prevede l'obbligatorietà per determinati paesi o regioni di munire le nuove costruzioni di rifugi idonei ad una sicura difesa delle persone in caso di bombardamenti. Il provvedimento è stato dettato dalle attuali contingenze internazionali e non è che un primo passo verso la realizzazione di più vasti piani di protezione, già in discussione presso le Camere federali.

Attualmente il provvedimento incombe sulle sole nuove costruzioni, le quali dovranno essere dotate di un locale costruito con determinati principi, indicati dalle Autorità che sono chiamate ad approvare i piani di costruzione.

Per stabilire le località obbligate all'applicazione di questo decreto si è tenuto in evidenza, oltre agli abitati con più di 1000 persone, la posizione strategica dei paesi o la loro immediata vicinanza a punti essenziali della nostra difesa militare.

Il decreto distingue le costruzioni private da quelle comunali. Per queste ultime il sussidio federale è del 20 % (art. 3, 2. cpv.), ed il Consiglio di Stato ha dichiarato che è disposto di accogliere la suggestione datagli dalla Commissione perchè anche il sussidio cantonale raggiunga il 20 %. In questo senso è aggiunto un nuovo § all'art. 2 del decreto in esame.

La Commissione della Gestione, preso atto della necessità e della utilità dei provvedimenti oggetto del messaggio, ne propone l'accettazione previa aggiunta del paragrafo seguente all'art. 2 del disegno legislativo:

§. « Se i lavori sono fatti dal Comune per la protezione del personale o del pubblico, il sussidio cantonale è del 20 % ».

Per la Commissione della Gestione:

Jolli, relatore

Ghisletta — Monti — Olgiati —

Pellegrini P. — Pelli — Verda P.

— Zeli
